BonelliErede
with LOMBARDI

**Focus Team Energy & Ecological Transition**
9 Febbraio 2022

# Decreto Legge "Sostegni Ter" e profili fiscali delle misure a contrasto dell'aumento dei prezzi dell'elettricità per le imprese


**Focus Team Energy & Ecological Transition**

***Focus Team Leader***
Catia Tomasetti
catia.tomasetti@belex.com
Tel. +39 02 771131

***Autori***

Andrea Silvestri
andrea.silvestri@belex.com
Tel. +39 02 771131

Giulio Mazzotti
giulio.mazzotti@belex.com
Tel. +39 06 845511

Simone Schiavini
simone.schiavini@belex.com
Tel. +39 02 771131

Alberto Cominetti
alberto.cominetti@belex.com
Tel. +39 02 771131


## 1. Introduzione

Come già condiviso[1], il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Legge "Sostegni Ter", il "**Decreto**") - in vigore dal giorno stesso - ha introdotto una serie di misure volte a contrastare l'aumento dei prezzi dell'elettricità per le imprese (le "**Misure**"), fra cui:

a) la riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (art. 14 del Decreto);
b) il credito d'imposta per le c.d. imprese "energivore" (art. 15 del Decreto); e
c) il meccanismo di compensazione per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 16 del Decreto).

In questa sede, ci preme concentrarci sui profili tributari connessi alle misure di cui ai punti b) e c) che precedono.

## 2. Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore"

L'art. 15 riconosce un **apposito credito d'imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica**, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 (c.d. "energivore"), quale misura straordinaria di compensazione dei crescenti costi energetici (il "**Credito**").

Il Credito è concesso alle imprese "energivore" i cui costi per kWh della componente elettrica dell'ultimo trimestre del 2021 (al netto di imposte e sussidi) abbiano subito un incremento di oltre il 30% rispetto ai medesimi costi riscontrati nell'ultimo trimestre del 2019: se si realizza questa condizione è riconosciuto il Credito, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Per espressa previsione del Decreto, il Credito non concorre alla

[1] Si veda la precedente newsletter "*Il Decreto Legge "Sostegni ter" e le energie rinnovabili*" del Focus Team Energy & Ecological Transition in data 28 gennaio u.s. disponibile qui.


*This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.*

formazione del reddito d'impresa ai fini IRES[2] né alla determinazione della base imponibile dell'IRAP.

Le modalità di utilizzo, tuttavia - almeno in prima battuta molto limitate - sollevano qualche perplessità, specie visto il carattere eccezionale della situazione che il credito vorrebbe contribuire a contemperare: il secondo comma dell'art. 15, infatti, precisa che il Credito può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione[3], pur senza applicazione degli ordinari limiti quantitativi all'utilizzo dei crediti d'imposta[4]. Resta dubbia perciò la possibilità di monetizzare il Credito tramite cessione a soggetti terzi quali intermediari finanziari, almeno nell'attuale versione del Decreto.

Nella prima bozza del Decreto si prevedeva che il Credito potesse "*essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari*."

Tuttavia, detta disposizione non è stata riproposta nella versione del Decreto pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in cui è stata prevista, peraltro, una specifica disciplina volta a contenere lo spettro di cedibilità dei crediti d'imposta per il settore immobiliare (*e.g.* c.d. *superbonus*) *ex* D.L. 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui è possibile cedere tali crediti d'imposta solo una volta da parte del soggetto che ha maturato il beneficio e senza facoltà di successiva cessione da parte del primo cessionario (art. 28 del Decreto)[5].

Seguendo le linee-guida dell'Agenzia delle Entrate riguardo a fattispecie simili (*e.g.* il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), il Credito non dovrebbe poter essere oggetto di cessione – se non in limitate ipotesi (come l'attribuzione al socio di società di persone, operazioni straordinarie in continuità giuridica, cessione all'interno del consolidato fiscale) – da parte delle imprese che ne beneficiano, che quindi sembrerebbero poterne fruire solo in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in relazione al quale il Credito viene concesso.

D'altro canto, va detto che la disciplina relativa alla cessione dei crediti d'imposta per il settore immobiliare di cui all'art. 28 del Decreto ricalca sostanzialmente la disposizione della bozza di Decreto che, inizialmente, consentiva la cessione del Credito; è lecito chiedersi perciò se l'eliminazione di quest'ultima facoltà rappresenti una scelta normativa consapevole del Legislatore o, semplicemente (e auspicabilmente), un'involontaria "svista" da correggere in sede di conversione in legge del Decreto, includendo

---

[2] E neppure rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli oneri deducibili rispetto ai componenti esenti, *ex* articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

[3] Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

[4] Ai sensi del comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 e dell'articolo 34 della legge n. 388/2000.

[5] Si veda la precedente newsletter "*Il Decreto Legge "Sostegni ter" e i "Bonus Edilizi": stop alle cessioni a catena*" del Focus Team Energy & Ecological Transition in data 31 gennaio u.s. disponibile qui. Peraltro, l'8 febbraio attraverso un comunicato stampa **il Governo ha annunciato un nuovo intervento, volto a modificare il Decreto Sostegni ter** e – con ogni probabilità, anche considerata la forte richiesta dei rappresentanti delle imprese – **a riorganizzare il meccanismo di cessione dei crediti d'imposta**, attraverso procedure che, pur nel rispetto delle esigenze antifrode, garantiscano comunque una **riapertura alla possibile circolazione della c.d. "moneta fiscale"**, quale facilitazione agli interventi finalizzati al sostegno all'edilizia e transizione energetica.

il Credito tra quelli che sono soggetti alla disciplina di cui al citato art. 28.

Vista la finalità e la contingenza in cui il Decreto si inserisce, si tratterebbe di un prezioso e immediato supporto per le imprese che fronteggiano l'incremento dei prezzi dell'elettricità, consentendo di monetizzare da subito l'importo mediante il circuito del sistema creditizio, comunque tracciabile e idoneo a evitare frodi. Si attende, pertanto, una ragionevole "correzione" anche in relazione alla possibilità di utilizzo di questo Credito, in occasione della già annunciata[6] riorganizzazione delle procedure di circolazione dei crediti d'imposta del settore immobiliare, che verosimilmente sarà introdotta con uno dei prossimi decreti "Bollette" o "Milleproroghe".

## 3. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

L'art. 16 del Decreto prevede un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia per i produttori che utilizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione.

A tal fine, dallo scorso 1° febbraio e fino al prossimo 31 dicembre il Gestore dei Servizi Energetici ("**GSE**") calcolerà la differenza tra:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati (i) dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (ovvero dal 1 gennaio 2010 in caso di entrata in esercizio anteriore a tale data) (ii) fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; e
b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi[7].

Se la differenza tra (a) e (b) sarà positiva il GSE verserà tale importo al produttore; viceversa, se la differenza sarà negativa, il produttore dovrà versare tale importo (la "**Differenza Negativa**") al GSE.

Nonostante teoricamente il Decreto introduca un meccanismo di compensazione "a due vie", alla luce del forte aumento del costo dell'energia elettrica – e, dunque, del prezzo zonale orario di cui alla suddetta lett. b) – è più che ragionevole aspettarsi che i produttori si troveranno strutturalmente in posizione "debitoria" verso il GSE, e quindi di dover versare al GSE la Differenza Negativa.

Senza entrare nel merito delle ragioni di politica economica ed energetica

[6] Cfr. il citato comunicato stampa del Governo dell'8 febbraio u.s.

[7] Tale meccanismo di compensazione non trova applicazione con riferimento ai contratti di fornitura stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto (*i.e.* il 27 gennaio 2022) a condizione che (i) non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia, e (ii) non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto alla differenza di cui alla lett. a) sopra indicata.

che hanno portato all'introduzione di una tale misura - che, in ultima istanza, costituisce una sorta di "contributo di solidarietà" a carico delle imprese che producono energia elettrica da fonti rinnovabili[8] - nonché degli eventuali profili di incostituzionalità della stessa, è opportuno interrogarsi sul trattamento fiscale di detta Differenza Negativa.

Stante la meccanica della compensazione, a nostro avviso la Differenza Negativa, ove dovuta, dovrebbe essere pienamente deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Infatti, anche assumendo che la Differenza Negativa non possa essere considerata un onere generico - in quanto non consistente in un corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi (o riduzione dei medesimi maturati in esercizi precedenti) - la stessa dovrebbe qualificarsi come componente negativo avente natura *lato sensu* tributaria, quindi deducibile dal reddito d'impresa ex art. 99 del TUIR.

In specie, si tratterebbe – ove dovuta – di un onere (para)fiscale che: (i) non incide su grandezze di tipo reddituale, insistendo piuttosto sui ricavi del produttore (appunto il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica o il prezzo del contratto di fornitura, valore che peraltro concorrerà alla base imponibile[9]), e (ii) non prevede alcun meccanismo di rivalsa, finanche facoltativa.

Occorre poi ricordare che, laddove nel sistema tributario il Legislatore ha voluto precludere la deducibilità – totale o parziale – di un tributo (diverso da quelli contemplati dall'art. 99 del TUIR) lo ha previsto espressamente: si pensi all'imposta sulle transazioni finanziarie o alla "travagliata" rilevanza fiscale dell'IMU. Nessuna indicazione è stata invece fornita con riferimento alla misura di compensazione in esame. Ancor meno dubbi dovrebbero porsi ai fini dell'IRAP, dal momento che la Differenza Negativa dovrebbe essere contabilizzata nell'ambito della Voce B) dell'art. 2425 del codice civile, così concorrendo alla determinazione del valore della produzione netta in forza del principio di "derivazione piena" proprio del tributo regionale.

Del pari, va detto, dovrebbe considerarsi imponibile l'ipotetica (virtuale) "differenza positiva", risultante dal meccanismo compensativo in esame, a quel punto inquadrabile alla stregua di un contributo in conto esercizio che concorrerebbe alla tassazione tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP.

Infine, un accenno ai profili dell'IVA: invero, non sussistendo un "nesso sinallagmatico" – neppure *latu sensu* – tra la Differenza Negativa e una qualche prestazione resa dal GSE, parrebbe più che ragionevole escludere la somma dal campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto.

---

[8] Di fatto disincentivando – almeno per il 2022 – la riconversione verso forme di produzione di energia sostenibili.

[9] Aspetto questo che, ove si giungesse alla conclusione – per ipotesi – che la Differenza Negativa non sia deducibile, comporterebbe un'illegittima duplicazione della tassazione sullo stesso componente di reddito.

## Focus Team Energy & Ecological Transition

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sull'energia e sulla transizione ecologica.

Catia Tomasetti
*Bancario e Finanziario*

Niccolò Baccetti
*Societario*

Riccardo Bicciato
*Bancario e Finanziario*

Elena Busson
*Societario*

Paolo Daino
*Societario*

Gabriele Malgeri
*Bancario e Finanziario*

Chiara Mancini
*Contenzioso*

Giuseppe Manzo
*Societario*

Massimo Merola
*Antitrust*

Andrea Silvestri
*Tributario*

Roberto Flammia
*Bancario e Finanziario*

Francesca Di Carpegna Brivio
*Societario*

Giovanna Zagaria
*Bancario e Finanziario*

Giulio Mazzotti
*Tributario*